

## AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 49 C.P.A.

Il sottoscritto Avv. Nino Bullaro del Foro di Palermo (CF: BLLNNI52H12F830S PEC: n.bullaro@pec.dirittoitalia.it FAX 091 6860090), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Salvatore Coronas, sito in Roma, via G.ppe Ferrari n. 4, nella qualità di difensore del **Sig. Galati Maichol**, nato a Palermo, il 06.10.1994, C.F.: GLTMHL94R06G273X giusta procura speciale come in atti

### CONTRO

1. Il Ministero della Difesa, (C.F. 80234710582) in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12 (ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);
2. Il Comando Generale Dell'Arma Dei Carabinieri (C.F. 80236190585), in persona del Comandante *protempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12 (ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it).

### E NEI CONFRONTI

3. Lisi Nicola, n. 218 in graduatoria b)
4. Luigi Cudaminuta, n. 413 in graduatoria b)
5. Francesca Buratto, n. 423 in graduatoria b)
6. Walter Reppuccio, n. 364 in graduatoria b)

### AVVISA CHE

**Controinteressati** sono tutti coloro i quali risultano inseriti nelle graduatorie di merito degli idonei del "Concorso per esami e titoli per il reclutamento di 2000 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, giusto bando di concorso pubblicato nella G.U.R.I. 4<sup>^</sup> serie speciale n. 38 del 15 Maggio 2018 e precisamente come indicato nell'art. 1 lettera b): 452 allievi Carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai sensi dell'art. 2199, comma 7 bis, del Decreto Legislativo del 15/03/2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in congedo ed ai volontari in ferma prefissata (VFP4) in servizio o collocati in congedo a conclusione della prescritta ferma" facenti parte della graduatoria di merito, relativa alla graduatoria lettera b), emessa con decreto, n. 61/11-4-1 CC di protocollo dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, considerandola integralmente ripetuta e trascritta nel presente atto ed allegata allo stesso ai

fini della indicazione delle generalità di tutti i controinteressati al presente avviso di notificazione.

**L'autorità giudiziaria adita è il TAR LAZIO sede Roma sez. I bis, il numero di Ruolo Generale del ricorso è: 13470/2018**

\*\*\*\*\*

## **I- RICORSO PRINCIPALE E PROVVEDIMENTI IMPUGNATI**

Con ricorso proposto avverso il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, incardinato innanzi al TAR Lazio, il cui numero del ruolo generale è **13470/2018**, il ricorrente ha impugnato il seguente atto chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare:

- 1) La determinazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e di Reclutamento del 17.10.2018 (prot. n.345483/2-11) con la quale al ricorrente- partecipante al concorso per il reclutamento di 2000 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4<sup>^</sup> serie speciale n. 38 del 15 maggio 2018 - veniva offerta comunicazione di non idoneità fisica all'accertamento sanitario per [REDACTED], notificata al ricorrente il 17.10.2018;
- 2) Di ogni atto conseguente, susseguente o comunque presupposto e consequenziale al provvedimento impugnato.

### **ESPONENDO IN FATTO**

1. Il ricorrente ha presentato domanda di partecipazione al concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 2000 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, giusto bando di concorso pubblicato nella G.U.R.I. 4<sup>^</sup>, serie speciale, n. 38 del 15 Maggio 2018. In sede di accertamento dei prescritti requisiti di carattere fisico, il Galati veniva escluso in quanto affetto da [REDACTED], con attribuzione di coefficiente 3 alla caratteristica somato-funzionale AVEM.

2. Preso atto che:



- In data 25.03.2014, il Sig. Galati era già stato ammesso, dal Ministero della Difesa, alla ferma prefissata di un anno con il 1° blocco 2014 e incorporato nella medesima data all'85° RAV "VERONA" per l'arruolamento quale VFP1;

- In data 29.10.2018, con referto del laboratorio dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello di Palermo, veniva reso l'esito sull'indagine eseguita sul ricorrente medesimo in data 23.10.2018 - a distanza di sei giorni dalla notifica del provvedimento impugnato - che evidenziava [REDACTED]  
[REDACTED]

Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'impugnato giudizio di non idoneità poiché è tanto illegittimo (e/o infondato) e merita di essere annullato per i seguenti motivi di

## DIRITTO

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST.; DELL'ART. 41 CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ART.3 DELLA LEGGE 241/90.

3. In primis l'articolo 3 della Legge n. 241/90, rubricato proprio "Motivazione del provvedimento", sancisce che ogni provvedimento amministrativo debba essere motivato, compresi gli atti riguardanti l'organizzazione amministrativa, i concorsi pubblici e il personale.

4. A livello Costituzionale l'obbligo di motivazione è sancito dall'articolo 97 che prescrive come l'attività amministrativa debba essere informata e finalizzata all'imparzialità e al buon andamento. La motivazione, dunque, si pone come un'estrinsecazione propria del principio di buon andamento e dei suoi corollari, quali il principio di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa tanto da ritenere illegittimo il provvedimento impugnato, attesa la mancata motivazione sull'iter logico seguito dagli organi tecnico-sanitari, come nel caso in esame, al fine di addivenire alla conclusione raggiunta.



5. A livello internazionale, infine, atteso che la fonte dell'obbligatorietà della motivazione si rinviene *ex art.* 41 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea: più precisamente, alla lettera c) del secondo comma è previsto espressamente *"l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni"*, cosicché si rileva una ulteriore illegittimità del provvedimento. Pertanto, alla luce di quanto sin qui considerato, il provvedimento oggi impugnato merita di essere annullato poiché illegittimo (e/o infondato).

## II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. N.114 DEL 04.04.2000 E DELLA DIRETTIVA TECNICA DEL 19.04.2000, NONCHE' DELL'ART.123, LETT. O DEL DECRETO LEGISLATIVO N.443/1992

6. Tale decreto, che ha sostituito il D.M. del 03.02.1992, recante l'elenco aggiornato delle imperfezioni e delle infermità che costituiscono causa di non idoneità al servizio militare, nell'elencare le malattie e i relativi postumi che diminuiscono o escludono l'idoneità all'arruolamento non contempla espressamente, quale patologia fondante un giudizio di inidoneità permanente: [REDACTED]

7. Ebbene, in assenza di una tale previsione normativa espressa, l'idoneità o meno all'arruolamento del Sig. Galati avrebbe dovuto essere valutata sulla scorta di quanto disposto dalla clausola di chiusura presente nella seconda parte del succitato D.M. del 03.02.1992. In questa si prevedono una serie di affezioni – tra cui quelle di natura [REDACTED] – che pur non presentando estremi di gravità riducono tuttavia in varia misura l'idoneità. Si rileva pertanto, nel caso in esame, anche la violazione e falsa applicazione dell'art.123 lett. o) del Decreto Legislativo n.443/1992, in quanto al ricorrente non è stata diagnosticata altra patologia [REDACTED] riconducibile alla detta norma.

8. Si tratta, in particolare, di una valutazione da compiersi con riferimento allo specifico caso concreto, sulla base di una potestà valutativa tecnico-discrezionale che deve necessariamente trovare riscontro e supporto nell'indicazione delle ragioni essenziali della conclusione raggiunta. Tuttavia, gli organi tecnico-sanitari istituiti presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri hanno fondato il loro giudizio sul mero riscontro di una patologia ritenuta talmente grave da non richiedere neppure una valutazione concreta del caso.



9. Orbene, tale *modus procedenti* dell'Amministrazione, che non solo appare totalmente svincolato dagli specifici criteri normativi, ma altresì carente degli opportuni accertamenti di natura tecnica, non può andare esente da censure se si considerano il servizio prestato dal ricorrente presso il Ministero della Difesa e gli esiti degli accertamenti sanitari già indicati in fatto a sostegno della propria idoneità fisica all'arruolamento.

10. Considerato che dall'indagine [REDACTED] eseguita sul ricorrente dal Laboratorio [REDACTED] dell'Unità Operativa Complessa di [REDACTED] presso l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello di Palermo del 23.10.2018 (a distanza di sei giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, e quindi svoltosi a brevissima distanza temporale dallo svolgimento della visita di idoneità condotta dall'Autorità Militare) si evidenzia la presenza [REDACTED] si precisa quanto segue: il detto accertamento medico di parte, presso una struttura pubblica, in quanto svoltosi a distanza di appena sei giorni dallo svolgimento della visita di idoneità condotta dall'Autorità Militare, consente di inferire eventuali profili di erroneità in sede di tale accertamento medico, atteso il noto principio per cui il possesso dei prescritti requisiti psico-fisici rileva, ai fini dello svolgimento delle procedure concorsuali, alla data di espletamento dell'accertamento di idoneità.

11. Peraltro, si evince chiaramente dalla parte motiva della sentenza di questo TAR, n. 03081/2010, che secondo l'Azienda Sanitaria Universitaria [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] non costituisce di per sé pregiudizio alla completa funzionalità organica del soggetto, o comunque una condizione di rischio di insorgenza di alterazioni tali da poter compromettere l'espletamento delle mansioni che il militare è tenuto a svolgere nella sua attività di istituto”.

12. Alla luce delle superiori considerazioni il ricorrente contestava il provvedimento di esclusione disposto nei suoi confronti, rilevando la sua idoneità al concorso in base al D.M. del 29.01.1995 e relativa circolare attuativa di difesa n. 207/96 del 31.01.1996, applicabili, *ratione temporis*, al momento del concorso la cui normativa prevede che devono essere giudicati idonei i candidati in possesso dei requisiti prescritti ai quali venga attribuito



un profilo sanitario con coefficiente non inferiore a “2” nelle singole caratteristiche somato-funzionali.

13. Ne discende che la Commissione medica, non compiendo i doverosi accertamenti sanitari che la normativa in materia imponeva, aveva dunque ritenuto, erroneamente, il ricorrente portatore di una patologia preclusiva dell’arruolamento nell’Arma dei Carabinieri.

14. Ne consegue che, allo stato, si era resa necessaria una CTU medica collegiale, della quale si chiedeva l’ammissione da parte del TAR adito al fine di evidenziare l’errore in cui era incorsa la P.A. e, in particolare, l’erroneità del giudizio della Commissione medica.

15. Successivamente, con ordinanza n. 12207/2018 del 17/12/2018, sul ricorso R.G. n. 13470/2018, il TAR adito, disponeva quanto segue: *“Ritenuto necessario, anche alla luce della documentazione depositata dal ricorrente, disporre una verifica, ai sensi degli artt. 19 e 66 cod. proc. Amm., finalizzata ad accertare in contraddittorio tra le parti, se parte ricorrente riporta effettivamente la causa di inidoneità psico-fisica affetto da [REDACTED] [REDACTED], con attribuzione di coefficiente 3 alla caratteristica somato—funzionali AV-EM, che lo rende inidoneo al reclutamento, incaricando di ciò l’Istituto di Medicina Aerospaziale dell’Aeronautica Militare “Aldo Di Loreto” – via Piero Gobetti n. 2 Roma – con facoltà di avvalersi della consulenza resa da specialisti dipendenti da strutture legate all’Amministrazione da appositi rapporti di tipo privatistico ai sensi del DPR 30.5.2002 n. 115, Titolo VII, parte II – che dovrà rispondere ai quesiti e secondo i criteri di seguito esposti: a) l’Amministrazione intimata fornirà alla Commissione la occorrente documentazione contenente le regole del bando e quelle tecniche da osservare ai fini della verifica e del pedissequo giudizio da formulare; b) la verifica dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla notificazione della presente ordinanza; c) a seguito della verifica dovrà essere redatta apposita relazione corredata di ogni documento idoneo a chiarire il punto controverso che sarà depositata con modalità telematiche presso la Segreteria della Sezione entro i successivi 5 giorni”.*

Essendo intervenuta nelle more del giudizio la pubblicazione delle graduatorie finali, si depositava in data 11/02/2019 ricorso per motivi aggiunti.



## **RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI E I RELATIVI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI.**

Con ricorso per motivi aggiunti notificato al Ministero della Difesa e al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ed ai controinteressati sopra indicati si chiedeva

### **L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA**

A) del Decreto, n. 61/11-4-1 CC di protocollo, del 13/12/2018, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in parte qua relativa alla graduatoria b);

B) del verbale n.70 del 04/12/2018 redatto dalla Commissione Esaminatrice del concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 2000 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale del 28/04/2018 facente parte integrante del detto decreto (art. 4);

C) di tutti gli atti preordinati prodromici, connessi e consequenziali agli atti impugnati in quanto lesivi degli interessi del ricorrente;

#### **PREMESSO CHE:**

16- In data 13 Dicembre 2018, sul sito del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento- veniva pubblicato il decreto n. 61/11-4-1 CC di prot. a mezzo del quale, all'art. 4, venivano approvate le graduatorie finali di merito di cui al verbale n. 70 del 4 Dicembre 2018, della Commissione esaminatrice del concorso in esame, con il quale si è proceduto alla stesura delle graduatorie finali di merito dei candidati risultati idonei al termine delle procedure concorsuali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del bando di concorso, di cui ai presenti motivi aggiunti;

17- Dalla relazione delle Commissione Medica dell'Aeronautica Militare del 09/01/2019 in ordine alla valutazione medico-legale si rileva quanto segue: "Il richiedente risulta affetto da [REDACTED] accertata mediante test [REDACTED]. Tale condizione medica è dovuta ad un [REDACTED] [REDACTED], la cui forma indiretta, cioè non coniugata e meno idrosolubile, risulta aumentata nel [REDACTED]."



Questo nella maggior parte dei casi non determina alcuna limitazione funzionale né alcun danno al [REDACTED], ma comporta generalmente [REDACTED]. [REDACTED] infatti può aumentare a seguito di digiuno, attività fisica, febbre o infezioni. Ciò spiega la differenza nei valori [REDACTED] riscontrati nelle determinazioni ottenute presso il Centro Nazionale di selezione e di reclutamento dell'Arma dei Carabinieri [REDACTED] [REDACTED], presso le strutture mediche pubbliche [REDACTED] ed in occasione della odierna visita di verifica [REDACTED]. Il requisito di cui al punto b) 4) del DM 04/06/2014 prevede fra le cause di inidoneità i difetti quantitativi e qualitativi degli [REDACTED] [REDACTED]. Il codice 20 dello stesso Decreto stabilisce che i valori [REDACTED] [REDACTED] possono essere giudicati idonei al servizio militare con profilo sanitario AV-EM 3 o 4, mentre soltanto con valori di [REDACTED] sia possibile assegnare il profilo di idoneità AV-EM 2. Il requisito non menziona espressamente [REDACTED] quale causa di inidoneità, indicando invece la sola condizione di [REDACTED]. Ciò detto, sulla base di quanto riscontrato in occasione della visita di verifica, questa commissione assegna il profilo sanitario AV-EM2 compatibile con l'idoneità.

Ciò premesso, i provvedimenti impugnati, pertanto, si appalesano abnormi, illegittimi, iniqui ed immotivati e meritano di essere censurati con l'annullamento, previa sospensiva, per i seguenti motivi di

#### DIRITTO

1- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE E DEI PRINCIPI DI GIUSTO PROCEDIMENTO E DI TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, NONCHE' DELL'ART. 3 E SEGUENTI DELLA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (LEGGE N. 241/1990);

A quanto già rappresentato nella parte espositiva di fatto della vicenda oggetto del presente ricorso, merita considerazione e debita rilevanza anche quanto qui di seguito narrato. Il dato



oggettivo su cui si basa la presente impugnativa consiste nella sostenuta ed acclarata idoneità del ricorrente così come accertato dalla Commissione medica dell'Aeronautica Militare su incarico del TAR adito.

Evidentemente, da quanto sopra, discende la violazione del disposto dell'art. 3 della Legge 241/90 e seguenti- tanto che rimane infatti totalmente priva di motivazione l'azione amministrativa posta in essere dagli organi preposti - nonché detta azione si pone in contrasto anche con l'art. 1 della medesima norma laddove esso prevede come l'azione della Pubblica Amministrazione sia soggetta alla legge (principio di legalità) quale "espressione massima della volontà popolare" (F.Caringella, "Manuale di diritto amministrativo" VI edizione, DIKE Giuridica Editore ,pag.1057); sia, per l'effetto, anche ossequiosa dei principi di buona amministrazione (buon andamento ed imparzialità) nonché di quelli di economicità, efficienza, efficacia, miglior temperamento degli interessi e minor danno per i destinatari dell'azione amministrativa. Soprattutto nel raffronto con il rispetto di questi ultimi, si evidenzia la sproporzione, l'iniustizia e l'ingiustizia nonché l'illogicità del provvedimento impugnato.

## 2 -INVALIDITA' DERIVATA E /O CONSEQUENZIALE – ECCESSO DI POTERE

Gli atti e i provvedimenti impugnati con il presente ricorso per motivi aggiunti sono, in primis, illegittimi per invalidità derivata dalle plurime illegittimità inficianti la determinazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri- Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento- prot. n. 345483/2-11 del 17/10/2018 (non idoneità fisica del ricorrente), impugnato con il ricorso introduttivo. Invero, essendo i provvedimenti impugnati con i presenti motivi aggiunti che si pongono in rapporto di presupposizione e connessione con il provvedimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, prot. n. 345483/2-11 del 17/10/2018, con il quale il ricorrente è stato escluso dal concorso *de quo*, siccome dichiarato inidoneo all'esito dei successivi accertamenti sanitari, gli stessi risultano affetti da nullità derivata per i medesimi motivi di ricorso già proposti con il ricorso introduttivo del presente giudizio. E' noto, al riguardo, che la connessione (*rectius*: derivazione) da un precedente atto illegittimo determina l'invalidità dell'atto che a quello consegue, pur prescindendo dai singoli ed autonomi vizi di quest'ultimo. L'invalidità di un atto si trasmette, infatti, in via



derivata ogni qualvolta sussiste tra gli atti un rapporto di presupposizione (cfr., per tutte Consiglio di Stato, Sez. IV, 08/03/2010, n. 1361; TAR Napoli, Sez. IV, 04/01/2002, n. 108; TAR Lazio, Sez. II, 14/01/2002 n. 250; Consiglio di Stato, Sez. V, 18/11/1998, n. 1625).

Ciò detto, non v'è chi non veda, come l'illegittimità della determinazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro di Selezione e Reclutamento, prot. n. 345483/2-11 del 17/10/2018, di esclusione dalla procedura concorsuale *de qua*, si rifletta in via derivata sul decreto di approvazione delle graduatorie finali di merito, approvate con decreto n. 61/11-4-1CC di protocollo, del 13/12/2018, che solo ed esclusivamente in conseguenza dell'illegittima decisione di inidoneità fisica impugnata con il ricorso introduttivo non comprende anche il Sig. Maichol Galati.

Da ciò, discende che le plurime illegittimità della gravata decisione di esclusione per inidoneità fisica inficiano in via derivata anche i provvedimenti impugnati con i presenti motivi aggiunti che sono quindi illegittimi per gli stessi motivi di impugnativa già proposti con il ricorso introduttivo del presente giudizio, che in questa sede sono da intendersi riproposti— sia quali motivi di invalidità derivata sia quali motivi autonomi— considerandoli, pertanto qui integralmente ripetuti e trascritti.

3- ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DEL DIFETTO DI ISTRUTTORIA; DELLO SVIAMENTO DI POTERE; DELL'INGIUSTIZIA GRAVE E MANIFESTA; DELLA ILLOGICITA' MANIFESTA; DELLA ARBITRARIETA' E TRAVISAMENTO DEI FATTI.

Posto in rilievo le diverse figure sintomatiche di violazione di legge, andranno doverosamente collocate nella giusta ottica anche quelle relative all'eccesso di potere.

Varrà la pena ricordare di esso la declaratoria di cui al "*Manuale di Diritto Amministrativo*" di Francesco Caringella (Pag.1438), già citato, e unicamente per memoria di questo procuratore, quale punto di partenza logico sistematico nell'analisi della situazione *de qua*: "*L'eccesso di potere discende, quindi, dalla violazione non di prescrizioni puntuali ma di regole indeterminate che si sostanziano nel principio di logicità-congruità dell'azione amministrativa in*

*relazione agli interessi primari da perseguire, agli interessi secondari coinvolti ed alla situazione di fatto”.*

Sostanzialmente, ciò comporta una violazione della *ratio* della norma, poiché l'Amministrazione opera in difformità rispetto alla finalizzazione del disposto normativo, prescindendo da eventuale intenzionalità nella condotta “colpevole” realizzata attraverso le varie carenze o distorsioni nell'esercizio del potere. Al di là del palese difetto di motivazione, il “difetto di istruttoria o di ponderazione” presuppone la violazione del principio della completezza dell'azione amministrativa e del giusto processo.

Nel caso in esame, l'Amministrazione prima di approvare la graduatoria doveva acquisire tutti gli elementi utili ad accertare la presunta inidoneità del ricorrente- atteso, peraltro, il giudizio in corso dinanzi a questo TAR- prendendo in considerazione tutti gli interessi coinvolti nella situazione concretata oggetto di decisione. Invero, la detta graduatoria veniva pubblicata il giorno 13/12/2018, estromettendo dalla medesima, ed in corso di accertamento medico, il ricorrente, *sic et simpliciter*, denegando allo stesso una esaustiva e ponderata istruttoria.

In conseguenza di ciò, è lecito dubitare che il fine effettivamente perseguito dall'atto non sia riconducibile, sovrapponibile, al fine prefigurato dalla fattispecie normativa attributrice del potere medesimo, atteso che si presume che lo stesso sia stato sviato, ovvero sia stato in qualche modo eluso perché si soddisfacesse un differente *telos* (SIC!).

Ne consegue che, l'atto impugnato con questi motivi aggiunti è da ritenersi viziato per eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento di potere, atteso che, alla luce delle riflessioni appena plasmate, è assimilabile all'estrinsecazione del potere *ultra vires* inteso come “*sconfinamento dai limiti oggettivo-causali della fattispecie*”; interpretato, ancora, come esercizio di un potere per un interesse meramente diverso o incompatibile con quello evidenziato dalla regola prescrittiva.

Vanno da sé, per quanto dianzi esposto e rappresentato, anche ulteriori figure sintomatiche di eccesso di potere quali l'ingiustizia grave e manifesta laddove si evidenzi, come nel caso in esame, la violazione di proporzione ragionevole ed equa nella identificazione degli interessi da perseguirsi in rapporto alle disposizioni normative.

Quanto, invece, all'illogicità manifesta si osservi come essa sia rilevabile laddove l'esercizio del potere attribuito all'Autorità Amministrativa non produca l'effetto e/o l'atto per il quale tale potere era stato attribuito (cf. F.Caringella, op.cit. pag.1446): nel caso in specie, il dovere di eseguire l'accertamento dell'idoneità del personale sarebbe dovuto avvenire nell'osservanza piena dei principi di cui all'art. 97 Cost.. Dunque efficienza, efficacia ed economicità: nel caso *de quo*, invece, l'azione dell'Amministrazione resistente si pone in totale antitesi a tali principi ispiratori.

Il ricorrente concludeva pertanto come segue:

Previa autorizzazione ad effettuare la notifica per pubblici proclami ai controninteressati inclusi nella graduatoria b), oggetto della presente controversia, e della sospensione momentanea, dei provvedimento impugnati attesi il *fumus boni iuris* e il *periculum in mora* e la necessaria sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati e adozione di idonee misure cautelari ex art.55 c.p.a.- ivi compresa l'ammissione con riserva anche alla successiva fase di formazione e di incorporamento- in accoglimento del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti annullare i provvedimenti impugnati meglio specificati in epigrafe con declaratoria del diritto del ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali e, conseguentemente, previa ammissione alla successiva ed ultima prova di concorso, del diritto di essere inserito nella graduatoria finale di merito di cui al bando di concorso e ad essere dichiarato vincitore del concorso medesimo e, per l'effetto, ad essere immesso direttamente nell'Arma dei Carabinieri.

Con ogni altra statuizione consequenziale anche in ordine alle spese del giudizio e compensi di difesa e con riserva a separato giudizio per la richiesta di risarcimento del danno.

Si concludeva chiedendo al Tribunale Amministrativo Lazio-Roma, di accogliere il ricorso e per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini del concorso per il reclutamento di 452 Allievi Carabinieri, con ogni statuizione consequenziale.

All'udienza camerale del 20.03.2019 si riservava di decidere ed in data 22/03/2019 il Tar Lazio con ordinanza indicata in epigrafe n.3826/2019 disponeva:

- l'integrazione del contraddittorio mediante la pubblicazione dell'avviso sul sito internet dell'Amministrazione entro 20 giorni dalla notificazione e/o dalla comunicazione in via Amministrativa dell'Ordinanza, con onere di depositare la prova dell'avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di 7 giorni e con sospensione in via interinale degli atti gravati, fissava per la trattazione collegiale la Camera di consiglio del 03/.06.2019 ore di rito.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 22, comma 8, del Decreto Legislativo n. 196/2003 ordina l'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idonea a rilevare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate, così come effettuate da questa difesa nel presente avviso.

### **PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO**

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima *Bis* del Tar Lazio, Roma, del 22.03.2019 n. 3826/2019, **al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.**

Al presente avviso sono allegati:

- Ordinanza del TAR Lazio-Roma n. 03826/2019 del 22/03/2019;
- Graduatoria di merito, lettera b)

Palermo, 27 Marzo 2019

Avv. Nino Bullaro

